

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

(Ordinanza sulle topografie, OTo)

Modifica del 3 dicembre 2004

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 aprile 1993¹ sulle topografie è modificata come segue:

Art. 2a Firma

¹ Le domande e la documentazione devono essere firmate.

² Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, la data di presentazione originaria è riconosciuta qualora una domanda o un documento identico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall'ingiunzione da parte dell'Istituto.

³ La firma sulla domanda d'iscrizione nel registro non è necessaria. L'Istituto può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.

Art. 2b Comunicazione elettronica

¹ L'Istituto può autorizzare la comunicazione elettronica.

² Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

Art. 3 Emolumenti

Gli emolumenti esigibili giusta la LTo o la presente ordinanza si fondano sull'ordinanza del 25 ottobre 1995² sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.

¹ RS 231.21
² RS 232.148

Art. 5 cpv. 4

⁴ Nella misura in cui autorizza l'inoltro elettronico dei documenti necessari all'identificazione (art. 2b), l'Istituto può definire esigenze divergenti da quelle previste nel presente articolo; pubblica tali esigenze in modo adeguato.

Art. 11 cpv. 3 e 4

³ Su domanda e previo rimborso delle spese, l'Istituto esegue copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

⁴ *Abrogato**Art. 12 cpv. 1–3 e 5*

¹ La richiesta di modifica di iscrizioni registrate (art. 7 lett. c, h o i) è soggetta a emolumento.

² Se per la stessa topografia è chiesta contemporaneamente la registrazione di più modifiche, è dovuto un unico emolumento.

³ Per le modifiche determinate da una sentenza che ha forza esecutiva o da un provvedimento esecutivo, nonché per le restrizioni della facoltà di disporre pronunciate da tribunali e autorità d'esecuzione non viene riscosso alcun emolumento. La richiesta di modifica deve essere corredata di una copia della sentenza e dell'attestato relativo all'esecutività.

⁵ La radiazione totale è esente da emolumenti. Per una radiazione parziale, l'Istituto riscuote un emolumento.

Art. 14 Estratti del registro

L'Istituto rilascia estratti del registro su richiesta e dietro pagamento di un emolumento.

Art. 18 cpv. 1

¹ Se l'ufficio doganale trattiene prodotti a semiconduttori, ne assume la custodia dietro pagamento di un emolumento oppure li affida a terzi, a spese del richiedente.

Art. 19 Emolumenti

Gli emolumenti riscossi per una domanda d'intervento, nonché per la custodia di prodotti a semiconduttori trattenuti, sono stabiliti nell'ordinanza del 22 agosto 1984³ sulle tasse dell'amministrazione delle dogane.

³ RS 631.152.1

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

3 dicembre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

